

# REGIONE BASILICATA

DIP. POLITICHE DI SVILUPPO, LAVORO, FORMAZIONE E RICERCA,  
UFFICIO POLITICHE DEL LAVORO

Determinazione 24 novembre 2017, n.1991

Programma Operativo regionale della Garanzia per i Giovani - Deliberazione della Giunta Regionale n. 1162 del 3 novembre 2017. Procedure d'attivazione dei Tirocini extracurricolari nell'ambito del Programma Garanzia Giovani Regione Basilicata di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 499 del 25 settembre 2014. Approvazione.

## Il Dirigente

- VISTO il D.Lgs. n. 165/2001, avente ad oggetto: “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
- VISTA la L. R. n. 12/96 e successive modificazioni ed integrazioni concernente la “Riforma dell'organizzazione Regionale”;
- VISTE la D.G.R. n. 11/98 con la quale sono stati individuati gli atti rientranti in via generale nelle competenze della Giunta Regionale;
- VISTA la D.G.R. n. 539/08, concernente la disciplina dell'iter procedurale delle proposte di deliberazione della Giunta Regionale e dei provvedimenti dirigenziali di impegno e di liquidazione della spesa;
- VISTA la D.G.R. n. 227/14 avente ad oggetto: “Denominazione e configurazione dei dipartimenti Regionali relativi alle aree istituzionali ‘Presidenza della Giunta’ e ‘Giunta Regionale’”, così come parzialmente modificata dalla D.G.R. n. 693/14;
- VISTA la D.G.R. n. 694/14 e ss.mm.ii., avente ad oggetto: “Dimensionamento ed articolazione delle strutture e delle posizioni dirigenziali delle Aree Istituzionali della Presidenza della Giunta e della Giunta Regionale. Individuazione delle strutture e delle posizioni dirigenziali e declaratorie dei compiti loro assegnati”;
- VISTA la D.G.R. n. 624/16 con la quale sono state approvate ulteriori modifiche all'assetto organizzativo regionale provvedendosi alla rideterminazione del numero complessivo e della denominazione dei Dipartimenti Regionali;
- VISTA la D.G.R. n. 233 del 19/02/2014, avente ad oggetto: “Conferimento dell'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Politiche di Sviluppo, Lavoro, Formazione e Ricerca”;
- VISTA la D.G.R. n. 122 del 24/02/17 con la quale viene confermato l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Politiche di Sviluppo, lavoro, formazione e ricerca, conferito con la D.G. R. n 233/2014 fino al 31/05/2017;
- VISTA la D.G.R. n. 483 del 26/05/17, avente ad oggetto: “D.G.R. n. 122/17. Dirigenti Generali dei dipartimenti regionali in scadenza di incarico. Ulteriori Determinazioni”;

- VISTA le DD.GG.R.R n. 695 e n 696 del 10 giugno 2014 con le quali sono stati conferiti gli incarichi di direzione delle strutture dirigenziali dei dipartimenti regionali dell'Area istituzionale della Presidenza e della Giunta;
- VISTA la D.G. R n 833 dell'8 luglio 2014 di modifica parziale e di rettifica di alcuni errori materiali delle DD.GG.RR. n. 694/2014 e n. 695/2014 e in particolare nella parte riguardante la declaratoria dell'Ufficio Autorità di Gestione del FSE 2007/2013 e 2014/2020;
- VISTA la D.G.R. n 691 del 26 maggio 2015 e s.m.i. con la quale sono stati designati i dirigenti per la direzione delle strutture dei dipartimenti regionali dell'Area istituzionale della Presidenza della Giunta Regionale, come rideterminati dalla succitata D.G. R n 689/2015;
- VISTA la D.G. R. n 674 del 30 giugno 2017 con la quale sono stati confermati gli incarichi di cui alla D.G. R. n 696/2014- Incarichi dirigenziali in scadenza. Determinazioni;
- VISTO il D.lgs n.33 del 14 marzo 2013, in attuazione della legge 190/2012 , concernente il riordino delle discipline sugli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni;
- VISTA la DGR. n. 71 del 14 febbraio 2017 con la quale è stato approvato il Programma triennale 2017/2019 per la trasparenza e l'integrità, in ottemperanza al D.lgs n. 33/2013;
- VISTO il D.lgs. n. 118 del 23/06/2011 e ss.mm.ii., avente ad oggetto "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42";
- VISTA la L.R. del 28/04/2017, n. 6, avente ad oggetto "Legge di stabilità regionale 2017";
- VISTA la L.R. del 28/04/17, n. 7, avente ad oggetto "Bilancio di previsione pluriennale per il triennio 2017/2019";
- VISTA la D.G.R. del 3/05/2017, n. 345 relativi all' approvazione della ripartizione finanziaria in capitoli dei titoli, tipologie e categorie delle entrate e delle

missioni, programmi e titoli delle spese del Bilancio di previsione pluriennale per il triennio 2017/2019;

VISTA la D.G.R. n. 1033 del 29/09/17 “Dirigente Generale del Dipartimento Politiche di Sviluppo, Lavoro, Formazione e Ricerca. Conferma incarico”;

VISTO il quadro di riferimento normativo per il ciclo di programmazione 2014-2020 ed in particolare:

- il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo sociale europeo che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 e in particolare l’art. 16, “Iniziativa a favore dell’occupazione giovanile per la lotta alla disoccupazione giovanile”;
- il Regolamento (UE) n. 288/2014 di esecuzione della Commissione del 25 febbraio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- il Regolamento (UE) n. 215/2014 e ss.mm.ii di esecuzione della Commissione del 7 marzo 2014 che stabilisce norme di attuazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- l’Accordo di partenariato 2014-2020, approvato con Decisione di esecuzione della Commissione C (2014) 8021, del 29 ottobre 2014;
- la Comunicazione della Commissione COM (2013) 144, relativa alla Youth Employment Initiative, rappresenta un’iniziativa a favore dell’occupazione giovanile, aperta a tutte le Regioni con un livello di disoccupazione giovanile superiore al 25%;
- la Raccomandazione del Consiglio del 22 aprile 2013 pubblicata sulla GUE Serie C 120/2013 del 26 aprile 2013 delinea lo schema di opportunità per i giovani, promosso dalla suddetta Comunicazione della Commissione COM (2013) 144, istituendo una “garanzia” per i giovani;
- l’Accordo di Partenariato 2014-2020, approvato con Decisione di esecuzione della Commissione C (2014) 8021, del 29 ottobre 2014, che individua il Programma Operativo Nazionale per l’attuazione della Iniziativa Europea per l’Occupazione dei Giovani” (PON-IOG) tra i Programmi Operativi Nazionali finanziati dal FSE;
- il Programma Operativo Nazionale “Iniziativa Occupazione Giovani”, approvato con decisione C (2014) 4969 dell’11 luglio 2014;

VISTA la Decisione della Commissione Europea C(2014) 9882 del 17 dicembre 2014 che approva il Programma Operativo F.S.E. Basilicata 2014-2020 per il sostegno del Fondo Sociale Europeo nell’ambito dell’obiettivo “Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione” per il periodo dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2020 - CCI 2014IT05SFOP016;

- VISTA la D.G.R. n. 71 del 20 gennaio 2015 che prende atto della summenzionata Decisione della Commissione Europea C(2014) 9882 finale di adozione del P.O. FSE Basilicata 2007-2013, così come proposto alla CE con la D.G.R. n.926/2014 e modificato dall'Autorità di Gestione del PO FSE Basilicata 2014/2020, su mandato della Giunta, nel corso della procedura di adozione di cui all'art. 29 del Reg. UE 1304/2013;
- VISTA la D.G.R. n. 1132 del 3 settembre 2015 di presa d'atto del documento relativo ai criteri di selezione delle operazioni cofinanziate dal PO FSE Basilicata 2014/2020 approvato dal Comitato di Sorveglianza del PO FSE Basilicata 2014/2020 nella seduta del 16 giugno 2015;
- VISTA la Legge n. 196 del 24 giugno 1997 "Norme in materia di promozione dell'occupazione", la Legge n. 92 del 28 giugno 2012 "Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita" e l'Accordo Stato-Regioni del 24 gennaio 2013 "Linee guida in materia di tirocini" che dettano disposizioni in merito al tirocinio;
- VISTA la Legge n. 64 del 6 marzo 2001, "Istituzione del servizio civile nazionale" (con modifiche del Decreto Legge 31 gennaio 2005, n. 7 convertito con modificazioni dalla Legge 31 marzo 2005, n. 43) istituisce e disciplina il servizio civile;
- VISTA la Legge n. 183 del 16 aprile 1987 in materia di "Coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e all'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari" con la quale all'articolo 5 è stato istituito il Fondo di Rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie;
- VISTA la Legge n. 236 del 19 luglio 1993 e s.m.i. in materia di "Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione" con la quale all'articolo 9 è stato istituito il Fondo di rotazione per la Formazione Professionale e per l'accesso al Fondo Sociale Europeo;
- VISTA la D.G.R. 431 del 26/04/2016 con cui si recepisce ed adeguata la disciplina regionale in materia di apprendistato ai sensi del decreto legislativo n.81 del 15 giugno 2015;
- VISTO il Decreto Legge n. 76 del 28 giugno 2013, convertito dalla Legge n. 99/2013 coordinato con la Legge di conversione 9 agosto 2013, n. 99 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 1), interviene a sostegno dei "Primi interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in particolare

giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti”;

DATO ATTO che il Piano Operativo Regionale della Garanzia per i Giovani prevede la realizzazione di diverse percorsi, che si pongono la finalità di favorire l’inserimento dei giovani nel mercato del lavoro, tra i quali la misura 5 - Tirocini extracurriculari, anche in mobilità geografica;

VISTO l'Accordo del 25 maggio 2017, adottato dalla Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano “Linee guida in materia di tirocini in applicazione dell'art. 1, commi da 34 e 36, legge 28 giugno 2012, n. 92” che costituisce il quadro e lo standard essenziale di riferimento per assicurare un’adeguata qualità dei percorsi di tirocinio”;

VISTA Deliberazione 24 ottobre 2017, n.1130 “Linee guida in materia di tirocini” in applicazione dell'art. 1, commi da 34 e 36, legge 28 giugno 2012, n. 92 - Recepimento ed attuazione dell'Accordo del 25 maggio 2017, adottato dalla Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano;

VISTA la D.G.R. n. 1006 dell’8 agosto 2014 A. P. “Manifestazione d’interesse tirocini extracurriculari” di approvazione delle procedure per l’individuazione di soggetti ospitanti e soggetti promotori di tirocini extracurriculari nel rispetto di quanto previsto dalla D.G.R. n.116/2014, finalizzato, tra l’altro, alla costituzione di una Banca Dati dei soggetti ospitanti tirocini e dell’Elenco regionale dei soggetti promotori/beneficiari di finanziamento;

VISTA la Determinazione Dirigenziale n. 499 del 25 settembre 2014 che approva le Procedure di attivazione dei Tirocini extracurriculari anche in mobilità geografica – Misura 5 nell’ambito del Programma Garanzia Giovani “Piano di attuazione regionale Garanzia Giovani (PAR Basilicata 2014 – 2015);

VISTA la Legge Regionale 13 agosto 2015, n.30 “Sistema integrato per l’apprendimento permanente ed il sostegno alle transizioni nella vita attiva”;

VISTO il Decreto Direttoriale n. D.D. 237/Segr D.G.\ 2014 del 04/04/2014 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con cui sono state ripartite le risorse del “Piano di attuazione italiano della Garanzia per i Giovani” tra le Regioni e la Provincia Autonoma di Trento e che assegna alla Basilicata €. 17.207.780,00;

- VISTI i Decreti Direttoriali n. 9/Segr DG/2015 del 23/01/2015 e n. 99/Segr DG/2015 del 14/04/2015, con cui il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ripartisce le risorse del sopra richiamato D.L. n. 76/2013, assegnando alla Regione Basilicata, rispettivamente per il 2013 e 2014 e per il 2015, € 1.852.573.02 ed € 2.470.097,36, per un totale di € 4.322.670,38;
- VISTA la D.G.R. n.497 del 30 aprile 2014 “Approvazione della Convenzione relativa al Programma Operativo Nazionale per l’attuazione dell’Iniziativa Europea per l’Occupazione dei Giovani”;
- VISTA la D.G.R. n.631 del 26 maggio 2014 “Approvazione della Convenzione relativa al Programma Operativo Nazionale per l’attuazione dell’Iniziativa Europea per l’Occupazione dei Giovani – Modifiche e integrazioni alla D.G.R. n.497 del 30 aprile 2014” che, tra l’altro, approvava la proposta strategica per l’attuazione del piano regionale Garanzia per i giovani e la prima ipotesi di riparto delle risorse assegnate alla Regione Basilicata con Decreto Direttoriale n. D.D. 237/Segr D.G./2014 del 04/04/2014;
- VISTA la Convenzione tra il Ministero del Lavoro e la Regione Basilicata per l’attuazione dell’Iniziativa Europea per l’Occupazione dei Giovani, redatta secondo lo schema approvato dalla succitata D.G.R. n.631 del 26 maggio 2014 e sottoscritta dal Direttore Generale del Dipartimento Politiche di Sviluppo, Lavoro, Formazione e Ricerca e restituita controfirmata dall’Autorità di gestione del PON IOG il 26 giugno 2014;
- VISTO l’Addendum alla Convenzione sui tirocini per l’erogazione dell’indennità di tirocinio nell’ambito del Piano italiano di attuazione della Garanzia Giovani con risorse a valere sul D.L. n. 76/2013, firmata digitalmente dalla Regione Basilicata, dalla Direzione Regionale dell’INPS e, in ultimo il 10.07.2015, dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e trasmessa alla Regione Basilicata con nota prot. n. 39/016044 del 10.07.2015;
- VISTA la D.G.R. n. 1570 del 16 dicembre 2014 di modifica della sopracitata deliberazione n. 1107 del 16 settembre 2014;
- VISTA la D.G.R. n. 1253 del 24 settembre 2015 di modifica della sopracitata deliberazione n. 1570 del 16 dicembre 2014;
- VISTA la D.G.R. n. 1753 del 29 dicembre 2015 di modifica della sopracitata deliberazione n. 1253 24 settembre 2015;

- VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1162 del 3 novembre 2017 “Programma Operativo Nazionale per l'attuazione dell'Iniziativa Europea per l'Occupazione dei Giovani, D.G.R. n. 1107 del 16 settembre 2014 e D.G.R. n.1753 del 29 dicembre 2015 - Ulteriore modifica”;
- VISTA la nota prot. n. 0024079 del 20 novembre 2015, con la quale il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ha inviato il SIGECO del PON IOG e i relativi allegati;
- CONSIDERATO che con nota prot. 0004167 del 17/03/2016, il Ministero del Lavoro e P.S. ha comunicato agli Organismi Intermedi l'adozione di nuove disposizioni relative al Programma Garanzia Giovani, individuando il 1 marzo 2016 quale data di avvio della nuova fase e invitando, contestualmente, le Regioni O.I. del PON IOG a rendere coerenti con le nuove disposizioni tutti gli atti di propria competenza;
- CONSIDERATO che con la richiamata nota 0004167/2016 il Ministero del Lavoro ha comunicato che l'indennità di partecipazione alla “Misura 5 - Tirocini extracurricolari, anche in mobilità geografica”, a far data dal 1 marzo 2016, sarà composta da un importo a valere sul PAR Basilicata Garanzia Giovani di € 300 e da una soglia variabile a carico del soggetto ospitante fino a concorrenza dell'indennità mensile minima prevista dalle rispettive discipline regionali in materia di tirocini extracurricolari;
- VISTA la nota del 27/07/2017, prot 123196/15A2 con la quale il Dirigente Generale del Dipartimento Politiche di Sviluppo, Lavoro, Formazione e Ricerca, in qualità di Organismo Intermedio del PON IOG, chiede all'Ufficio Politiche del lavoro di conoscere eventuali economie registrate su ciascuna Misura del PAR Basilicata al fine di poterle riprogrammare;
- RICHIAMATA la nota prot 124573/15AG del 31/07/2017 di riscontro con la quale l'Ufficio Politiche del lavoro segnala le economie registrate su ciascuna delle misure del PAR Basilicata pari ad € 2.085.000,00;
- RITENUTO necessario riprogrammare le suddette economie di €. 2.085.000,00 riallocandole come segue:
- per €. 1.869.000,00 sulla “Misura 5- Tirocinio extracurricolare anche in mobilità geografica” di cui € 1.628.000,00 per il pagamento delle indennità mensili e per € 241.000,00 per il rimborso delle spese di promozione;
  - per €. 216.000,00 sulla Misura 1 B “Accoglienza, presa in carico e orientamento”;

- VISTA la nota prot n.125320/15A2 del 01/08/2017 con la quale il Dirigente Generale del Dipartimento Politiche di Sviluppo, Lavoro, Formazione e Ricerca in qualità di Organismo Intermedio del PON IOG, chiede all'ANPAL l'autorizzazione alla riallocare delle summenzionate economie;
- VISTA la nota prot 0012179 del 03/10/2017 con cui l'ANPAL ha autorizzato le suddette variazioni;
- CONSIDERATO che nella riunione del 13 ottobre 2017 la Direzione Generale del competente Dipartimento regionale ha comunicato al tavolo del PES che dal 1 marzo 2016 il contributo a carico del Programma G.G. per le indennità mensili non poteva essere superiore a € 300, da integrare con una quota a carico del soggetto ospitante (nota MPLS, prot. 0004167 del 17/03/2016);
- DATO ATTO che nella stessa riunione del 13 ottobre 2017, il tavolo del PES ha stabilito che a carico del soggetto ospitante fosse imputata la quota minima di € 200,00, determinando quindi l'indennità mensile minima in €. 500,00 da corrispondere al tirocinante in Garanzia Giovani;
- DATO ATTO che in sede di Comitato Politiche Attive del Lavoro tenutosi il 20/09/2017, l'ANPAL ha formalizzato la programmazione delle risorse per la Nuova Garanzia Giovani e ha comunicato (nel verbale trasmesso con nota ANPAL del 26/09/2017) che gli avvisi già emessi dagli Organismi Intermedi e attualmente vigenti restano validi, purché la relativa spesa venga certificata entro il 31/12/2018;
- DATO ATTO che la citata D.G.R. n. 1162 / 2017 "Programma Operativo Nazionale per l'attuazione dell'Iniziativa Europea per l'Occupazione dei Giovani, D.G.R. n. 1107 del 16 settembre 2014 e D.G.R. n.1753 del 29 dicembre 2015 - Ulteriore modifica" dispone la riprogrammazione del PAR Basilicata destinando €. 1.869.000,00 alla "Misura 5- Tirocinio extracurricolare, di cui di cui € 1.628.000,00 per indennità da erogare ai tirocinanti ed € 241.000,00 per le spese di promozione;
- DATO ATTO che la stessa D.G.R. n. 1162 / 2017 fornisce l'opportunità di attivare ulteriori tirocini rispetto ai quali stabilisce un' indennità mensile minima in € 500,00 di cui €. 300,00 a valere sul PON IOG ed €. 200 a carico del soggetto ospitante fissando una durata massima del tirocinio di sei mesi rinviando l'attivazione di quelli di durata superiore all'avvio della Nuova Garanzia Giovani;

- DATO ATTO** che ai sensi della predetta DGR n. 1162/2017 e delle disposizioni del MLPS e dell'ANPAL citate è possibile avviare tirocini finanziati in Garanzia Giovani secondo le vigenti Procedure di Attivazione di Tirocini extracurricolari nell'ambito del Programma di Garanzia Giovani approvate con la D.D. n. 499/2014 conseguentemente modificate, in particolare, nelle disposizioni relative alla indennità mensile e alla durata massima del tirocinio extracurricolare, come risulta dall'Allegato A, unito alla presente determinazione quale sua parte integrante e sostanziale;
- RICHIAMATE** le note PEC del 13 maggio 2015 e del 25 novembre 2015, con le quali l'Ufficio Politiche del Lavoro comunicava ai soggetti promotori di tirocini in Garanzia Giovani la sospensione delle procedure di attivazione per l'esaurimento delle dotazioni finanziarie destinate ai suddetti interventi sul PON IOG e sul D.L. 76/2013, nelle more della riprogrammazione di ulteriori risorse nell'ambito del PAR Basilicata;
- RITENUTO** di dovere procedere alla riattivazione dei tirocini extracurricolari secondo le Procedure di Attivazione di Tirocini extracurricolari come modificate con il presente provvedimento (Allegato A) e il nuovo schema di convenzione (Allegato B) armonizzato ai principi e alle direttive delle Linee guida sui tirocini pubblicate il 8 giugno 2017, recepite con la D.G.R. 1130/2017;
- DATO ATTO** che l'importo aggiuntivo per la Misura 5 pari ad €1.869.000,00, di cui si dispone con il presente provvedimento l'impegno giuridicamente vincolante, non comporta impegno di spesa a carico del bilancio regionale in quanto la Regione per l'erogazione delle indennità di tirocinio, si avvale del servizio INPS e per i pagamenti a favore dei soggetti promotori si avvale del Ministero dell'Economia e Finanze - Ragioneria Generale dello Stato - Ispettorato Generale per i rapporti finanziari con l'Unione Europea (I.G.R.U.E);

#### DETERMINA

Per le motivazioni in premessa descritte che in dispositivo si intendono interamente richiamate:

1. di dare atto che la D.G.R. n. 1162 /2017 dispone la riprogrammazione del PAR Basilicata destinando € 1.869.000,00 alla "Misura 5- Tirocinio extracurricolare, di cui € 1.628.000,00 per indennità ai tirocinanti ed € 241.000,00 per spese di promozione, consentendo di attivare ulteriori tirocini;

2. di riapprovare in conseguenza le “Procedure d’attivazione dei Tirocini extracurricolari nell’ambito del Programma Garanzia Giovani” (Allegato A), unito al presente provvedimento quale sua parte integrante e sostanziale, stabilendo in particolare che:
  - l’indennità minima di tirocinio è fissata in €. 500,00 di cui € 300,00 a valere sul PON IOG ed € 200,00 a carico del soggetto ospitante;
  - la durata massima dei tirocini è di sei mesi, con conclusione improrogabile al 30/06/2018;
  - l’avvio dei tirocini è subordinata all’ autorizzazione dell’Ufficio Politiche del Lavoro;
3. di riapprovare il testo della Convenzione da stipulare tra il soggetto promotore e il soggetto ospitante (Allegato B), unito al presente provvedimento quale sua parte integrante e sostanziale, armonizzato alle nuove Linee guida sui tirocini, recepite con la DGR 1130/2017;
4. di stabilire che le domande di tirocinio di cui al precedente punto 2 possono essere presentate a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata; istruttorio;
5. di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa a carico del Bilancio regionale in quanto per l’erogazione delle indennità di tirocinio, la Regione si avvale del servizio INPS e per i pagamenti a favore dei soggetti promotori si avvale del circuito finanziario del Fondo di rotazione ex legge n. 183/1987 (IGRUE);
6. di disporre la pubblicazione integrale del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata e di renderlo disponibile sul sito internet [www.regione.basilicata.it](http://www.regione.basilicata.it).

L’ISTRUTTORE

---

IL RESPONSABILE P.O.

---

IL DIRIGENTE

---

**Anna Maria Martino**

**Maria Rosaria Sabia**

La presente determinazione è firmata con firma digitale certificata. Tutti gli atti ai quali è fatto riferimento nella premessa e nel dispositivo della determinazione sono depositati presso la struttura proponente, che ne curerà la conservazione nei termini di legge.


ALLEGATO A



UNIONE EUROPEA

Iniziativa a favore dell'Occupazione Giovanile  
Fondo Sociale Europeo  
Investiamo nel tuo futuro*Ministero del Lavoro  
e delle Politiche Sociali*

REGIONE BASILICATA

garanzia  
giovani[www.garanzীগiovani.gov.it](http://www.garanzীগiovani.gov.it)*in* **BASILICATA**DIPARTIMENTO POLITICHE DI SVILUPPO,  
LAVORO, FORMAZIONE E RICERCAPROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE PER L'ATTUAZIONE  
DELL'INIZIATIVA EUROPEA PER L'OCCUPAZIONE DEI  
GIOVANI

PIANO OPERATIVO REGIONALE

Procedure d'attivazione dei Tirocini extracurricolari  
nell'ambito del Programma Garanzia Giovani Regione Basilicata



## Sommario

Quadro di riferimento normativo.....	3
Premessa .....	5
Art.1 Finalità .....	5
Art.2 Oggetto.....	6
Art.3 Durata.....	6
Art.4 Destinatari .....	6
Art. 5 Risorse .....	7
Art. 6 Costi riconoscibili.....	7
Art. 7 Procedura di attivazione del tirocinio.....	8
Art. 8 Riconoscimento ed erogazione dell'indennità al tirocinante.....	9
Art. 9 Riconoscimento ed erogazione del contributo al soggetto promotore .....	10
Art. 10 Casi di inadempimento .....	11
Art. 11 Controlli .....	11
Art. 12 Tutela della privacy.....	12



### Quadro di riferimento normativo

- Decisione del Consiglio europeo, 8 febbraio 2013, con la quale si è deciso di creare un'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile per un ammontare di 6.000 milioni di euro per il periodo 2014 - 2020 al fine di sostenere le misure espresse nel pacchetto sull'occupazione giovanile del 5 dicembre 2012 e, in particolare, per sostenere la garanzia per i giovani;
- Raccomandazione del Consiglio del 22 aprile 2013 pubblicata sulla GUE Serie C 120/2013 del 26 aprile 2013 delinea lo schema di opportunità per i giovani, promosso dalla Comunicazione della Commissione COM (2013) 144, istituendo una "garanzia" per i giovani che invita gli Stati Membri a garantire ai giovani con meno di 25 anni un'offerta qualitativamente valida di lavoro, di proseguimento degli studi, di apprendistato o di tirocinio o altra misura di formazione entro quattro mesi dall'inizio della disoccupazione o dall'uscita dal sistema di istruzione formale;
- Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 pubblicato sulla GUE del 20.12.2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 pubblicato sulla GUE del 20.12.2013 relativo al Fondo sociale europeo e abrogante il Regolamento (CE) n.1081/2006 del Consiglio sostiene, in particolar modo il capo IV, "Iniziativa a favore dell'occupazione giovanile";
- Regolamento (UE, EURATOM) N. 1311/2013 del Consiglio del 2 dicembre 2013 che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020, in particolar modo l'art. 15 che consente agli Stati membri di anticipare fondi nel primo biennio di programmazione 2014 -2015 per la lotta alla disoccupazione giovanile e il rafforzamento della ricerca;
- Decisione C (2014)4969 del 11 luglio 2014 di approvazione del PON Iniziativa Occupazione Giovani a titolarità del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;
- Vademecum per l'ammissibilità della spesa al FSE PO 2007 – 2013 del Ministero del lavoro e della Previdenza Sociale approvato dal Tavolo Permanente FSE (Ministero del lavoro e Coordinamento tecnico delle Regioni Commissione IX) il 27 febbraio 2008, dal Sottocomitato Risorse Umane il 9 luglio 2009 e integrato e modificato il 2 novembre 2010;
- Circolare n. 2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro in materia di ammissibilità delle spese per attività cofinanziate dal fondo sociale Europeo";
- Legge n. 196 del 24 giugno 1997 "Norme in materia di promozione dell'occupazione";
- Legge n. 183 del 16 aprile 1987 in materia di "Coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e all'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari" con la quale all'articolo 5 è stato istituito il Fondo di Rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie;



*Ministero del Lavoro  
e delle Politiche Sociali*



**REGIONE BASILICATA**

- Legge n. 236 del 19 luglio 1993 e s.m.i. in materia di “Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione” con la quale all'articolo 9 è stato istituito il Fondo di rotazione per la Formazione Professionale e per l'accesso al Fondo Sociale Europeo;
- Decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 “Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30” e successive modifiche ed integrazioni;
- decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 “Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell'articolo 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53”;
- Legge n. 92 del 28 giugno 2012 “Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita”;
- Decreto legge n. 76 del 28 giugno 2013, approvato con legge di conversione 9 agosto 2013, n. 99, “Primi interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti”;
- Decreto legge 20 marzo 2014, n. 34 “Disposizioni urgenti per favorire il rilancio dell'occupazione e per la semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese”;
- Accordo di Partenariato, trasmesso in data 22 aprile 2014, che individua il Programma Operativo Nazionale per l'attuazione della “Iniziativa Europea per l'Occupazione dei Giovani” (di seguito PON-YEI) tra i Programmi Operativi Nazionali finanziati dal FSE;
- Piano di attuazione italiano della Garanzia per i Giovani, inviato alla Commissione Europea il 23 dicembre 2013 e recepito dalla Commissione stessa, DG Occupazione, Affari sociali e Inclusione, con nota ARES EMPL/E3/ MB/GC (2014);
- Deliberazione della Giunta regionale n. 263 del 1° marzo 2011 “PO FSE Basilicata 2007/2013 –Presenza d'atto del vademecum dell'ammissibilità della spesa 2007-2013;
- Delibera di Giunta Regionale n. 1130 del 24 ottobre 2017 concernente "Linee guida in materia di tirocini" in applicazione dell'art. 1, commi da 34 e 36, legge 28 giugno 2012, n. 92 Recepimento ed attuazione dell'Accordo del 25 maggio 2017, adottato dalla Conferenza Permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano;
- Deliberazione della Giunta regionale n. 1006 dell'8 agosto 2014 “Avviso Pubblico per la manifestazione di interesse Tirocini extracurricolari”;
- Deliberazione della Giunta regionale n. 497 del 30 aprile 2014– “ Approvazione della convenzione relativa al Programma Operativo Nazionale per l'attuazione dell'Iniziativa Europea per l'Occupazione dei Giovani” tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e Regione – PON YEI;
- Deliberazione della Giunta regionale n.631 del 26 maggio 2014 “ Approvazione della convenzione relativa al Programma Operativo Nazionale per l'attuazione dell'Iniziativa Europea per l'Occupazione dei Giovani – Modifiche ed integrazioni alla D.G.R. n. 497 del 30 aprile 2014”;
- Deliberazioni della Giunta regionale n.631 del 26 maggio 2014 e n.1107 del 16 settembre 2014 - Approvazione piano operativo regionale e sistema di governance;
- Deliberazione della Giunta Regionale n. 1162 del 3 novembre 2017 recante “Programma Operativo Nazionale per l'attuazione dell'Iniziativa Europea per l'Occupazione dei Giovani, D.G.R. n. 1107 del 16 settembre 2014 e-D.G.R. n.1753 del 29 dicembre 2015 - Ulteriore modifica”.



## Premessa

Il piano di attuazione della Garanzia Giovani adottato dall'Italia, prevede l'adozione di un PON, nell'ambito della programmazione FSE 2014 - 2020, a titolarità del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ( in qualità di Autorità di Gestione), nel quale le Regioni/Province autonome ammissibili al finanziamento della YEI sono designate quali Organismi intermedi.

Il Programma mira a promuovere i percorsi di autonomia dei giovani, facilitandone i processi di transizione scuola-lavoro e sostenendo l'ingresso e la permanenza nel mercato del lavoro, in un'ottica sia di attivazione dei soggetti e prevenzione dei fenomeni di scoraggiamento, ma anche di sostegno prioritario nei confronti di specifiche componenti più vulnerabili della popolazione giovanile come i NEET.

Con D.G.R n.1107 del 16 settembre 2014, la Regione Basilicata, in qualità di Organismo Intermedio del PON per l'attuazione dell'Iniziativa Europea per l'Occupazione dei Giovani (di seguito, PON YEI), ha adottato, in adesione alle linee Guida nazionali, il Piano di attuazione regionale per la Garanzia Giovani 2014/ 2015 (di seguito, PAR Basilicata), che prevede interventi rivolti ai giovani che non lavorano e non frequentano alcun corso di istruzione o formazione (NEET) nella fascia d'età 15/ 29 anni. I giovani interessati dovranno come primo adempimento manifestare la propria adesione al Programma e, previa convocazione, recarsi presso i Centri per l'impiego per la stipula del Patto di Attivazione. Sulla base della stipula del "Patto di servizio" si procederà alla definizione di un percorso personalizzato finalizzato all'inserimento nel mondo del lavoro e/o al rientro nel circuito formativo/scolastico.

La DGR 1162/2017 ha modificato il piano finanziaio del PAR Basilicata riprogrammando le economie rivenienti dalla precedente attuazione destinandole alla Misura 1.B Accoglienza, presa in carico, orientamento , riservata ai CpI e alla Misura 5 - Tirocinio extracurriculare anche in mobilità geografica.

**La stipula del Patto di servizio presso il CpI da parte del giovane iscritto in Garanzia Giovani segna l'inizio del percorso in Garanzia Giovani e completa la procedura prodromica all'avvio del tirocinio anche da parte dei soggetti promotori (diversi dai CpI) inseriti nell' "Elenco regionale dei soggetti promotori/beneficiari di finanziamento", di cui alla D.G.R. n.1006 dell' 8 agosto 2014.**

## Art.1 Finalità

Il presente documento ha l'obiettivo di disciplinare la realizzazione dei tirocini extra-curricolari, disciplinati dalla D.G.R. n. 1130/2017, nel territorio della regione Basilicata, con le specifiche integrazioni connesse all'attuazione del Piano Regionale di Garanzia Giovani nonché in esecuzione delle previsioni dell'Avviso Pubblico relativo alla costituzione di una banca dati dei soggetti ospitanti tirocini e dell'elenco regionale dei soggetti promotori/beneficiari di finanziamento, di cui alla D.G.R. n.1006 dell' 8 agosto 2014.

Il documento, nello specifico, individua i requisiti richiesti e le condizioni particolari di realizzazione dei tirocini extracurricolari, finanziabili nell'ambito Piano Regionale di Garanzia Giovani.



**REGIONE BASILICATA**

L'attivazione del tirocinio avviene solo successivamente alla scelta da parte del soggetto ospitante di un destinatario giudicato rispondente alle caratteristiche ricercate, nel rispetto dei vincoli previsti dalla normativa applicabile. La realizzazione del tirocinio è supportata da un idoneo soggetto promotore.

La procedura di attivazione del tirocinio, le modalità di finanziamento e di rendicontazione sono descritte negli articoli successivi.

### **Art.2 Oggetto**

La Regione intende promuovere lo strumento del tirocinio quale modalità formativa che consente di acquisire competenze attraverso la conoscenza diretta del mondo del lavoro e quale supporto all'inserimento lavorativo delle persone, in particolare dei giovani. Il limite di età minimo per svolgere il tirocinio è di 16 anni.

Il tirocinio, che non si configura come rapporto di lavoro, consiste in un periodo di orientamento al lavoro e di formazione in un contesto lavorativo, finalizzato a creare un contatto diretto tra un soggetto ospitante e il tirocinante allo scopo di favorirne l'arricchimento del bagaglio di conoscenze, l'acquisizione di competenze professionali e l'inserimento o il reinserimento lavorativo. I tirocini attivati a favore di persone con disabilità non concorrono agli adempimenti previsti dalla legge n.68/1999.

Nell'ambito della Garanzia Giovani, è attivabile il tirocinio extracurricolare anche in mobilità geografica.

Particolare rilevanza è riconosciuta all'attivazione di tirocini combinati tra mobilità geografica e attuazione in Regione.

### **Art.3 Durata**

La durata massima non può essere superiore a sei mesi ai sensi della D.G.R. 1162/2017.

La durata minima non può essere inferiore a due mesi ai sensi della D.G.R. 1130/2017.

Il tirocinio deve in ogni caso concludersi, inderogabilmente, entro il 30 giugno 2018.

### **Art.4 Destinatari**

Le misure, previste nell'ambito del PAR, sono rivolte ai giovani di età compresa tra i 18 e i 29 anni, che non sono iscritti a scuola né all'università, non lavorano e non sono iscritti a corsi di formazione, inclusi i percorsi di tirocinio extra-curricolari, di seguito NEET, (Not in Education, Employment or Training), che abbiano aderito alla Garanzia Giovani.

In particolare, la misura "Scheda 5 - Tirocinio extra-curricolare, anche in mobilità geografica" del PAR è rivolta ai NEET che svolgeranno un tirocinio presso imprese, fondazioni, associazioni e studi professionali con sede operativa in Basilicata, di seguito soggetto ospitante. Il tirocinio, come prevede la scheda 5

*Tirocinio extracurricolare, anche in mobilità geografica*, è prioritariamente proposto ai giovani fino a 24 anni che abbiano assolto l'obbligo di istruzione e formazione.

I giovani sono classificati, secondo un sistema di profilazione nazionale, in quattro categorie che ne misurano la distanza dal mercato del lavoro, in termini di occupabilità che permettono di regolare la



**REGIONE BASILICATA**

misura dell'azione sulle specificità e sulle aspettative dei destinatari. Tale classificazione è articolata nelle seguenti fasce: ■ bassa; ■ media; ■ alta; ■ molto alta.

A seguito della profilazione, i soggetti promotori e/o le imprese che intendono attivare un tirocinio, potranno effettuare, attraverso il sistema regionale informativo lavoro - BASIL, la richiesta di consultazione dei profili professionali dei NEET che hanno aderito al programma Garanzia Giovani e inseriti nella banca dati del sistema, al fine di individuare il profilo più vicino alle esigenze delle imprese ospitanti, manifestate nelle modalità di cui alla citata D.G.R. n. 1006/2014 e come dettagliato ulteriormente al successivo art. 8.

### **Art. 5 Risorse**

Ai fini della realizzazione dei percorsi di “Tirocinio extracurricolare anche in mobilità geografica”- Misura 5 di cui all’art. 2, la Regione Basilicata mette a disposizione risorse rivenienti da economie, riprogrammate con la D.G.R. 1162/2017 nell’ambito del PAR Garanzia Giovani Regione Basilicata.

Le economie pari ad €. 1.869.000,00 sono destinate per € 1.628.000,00 al pagamento delle indennità mensile ed € 241.000,00 a copertura delle spese di promozione, al netto del 3% accantonato in applicazione del principio della contendibilità dei servizi.

In conformità a tale principio, la regione Basilicata finanzia a favore dei propri residenti le misure attivate in altre Regioni italiane. In tal caso, la Regione Basilicata dove risiede il giovane, provvede al rimborso dei costi sostenuti dalla Regione che ha attivato il tirocinio, secondo le tariffe di quest’ultima e per il tramite del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

### **Art. 6 Costi riconoscibili**

Ai fini dell’ammissibilità all’erogazione del contributo regionale, i tirocini:

- a) devono essere svolti in Basilicata presso la sede legale o l’unità locale del soggetto ospitante con la sola esclusione dei tirocini in mobilità geografica;
- b) devono essere promossi dai soggetti inseriti nell’Elenco regionale dei soggetti promotori/beneficiari di finanziamento di cui all’ “Avviso Pubblico per la manifestazione di interesse Tirocini extracurricolari” approvato con D.G.R. n.1006 dell’ 8 agosto 2014;
- c) i tirocinanti devono essere residenti o domiciliati in Basilicata.
- d) devono essere avviati a seguito della stipula della convenzione, corredato dal progetto formativo, secondo lo schema regionale approvato;
- e) contestualmente alla stipula deve essere stata inoltrata dal soggetto promotore alla Regione la domanda di ammissione al contributo del tirocinante come richiesto all’art. 7.

#### **Art. 6.1 Indennità di partecipazione al tirocinio**

Il tirocinio è finanziabile per il periodo massimo di mesi 6 .

L’indennità mensile di tirocinio riconoscibile è pari ad €. 500,00 mensili, di cui €.300,00 a valere sul PAR Basilicata e €.200,00 erogati dal soggetto ospitante.

Sulla base della normativa vigente l’intera indennità di partecipazione ai tirocini viene equiparata al reddito assimilato a lavoro dipendente; tutti i soggetti che le erogano, pertanto, operano in qualità di sostituto d’imposta.



I costi delle assicurazioni obbligatorie (assicurazione INAIL per infortuni sul lavoro e civile verso terzi) sono a carico dell'impresa ospitante.

Ad esclusione delle previsioni relative ad indennità e durata del tirocinio e allo schema di convenzione, continuano ad applicarsi le Disposizioni Operative per l'attuazione delle misure del PAR Basilicata approvate dall'Ufficio Politiche del Lavoro.

### Art. 6.2 Remunerazione del Soggetto Promotore

Al soggetto promotore è corrisposta una remunerazione a costi standard a risultato (il 50% da erogare a metà percorso e 50% a completamento del periodo di tirocinio) che varia in ragione della profilazione del giovane, come indicato in tabella:

Remunerazione a risultato	BASSA	MEDIA	ALTA	MOLTO ALTA
	200	300	400	500

### Art. 7 Procedura di attivazione del tirocinio

Soggetto promotore del tirocinio è il CpI o altro soggetto individuato dal disciplinare regionale in materia, di cui alla D.G.R. 1130/2017 e inserito nell' "Elenco regionale dei soggetti promotori/beneficiari di finanziamento" di cui all' "Avviso Pubblico per la manifestazione di interesse Tirocini extracurricolari", approvato con D.G.R. n.1006 dell' 8 agosto 2014.

L'adesione alla predetta manifestazione di interesse è presentata on line attraverso il sistema informativo regionale Centrale Bandi. Per le modalità operative, si rinvia ai manuali pubblicati sul sito [www.regione.basilicata.it](http://www.regione.basilicata.it).

Il soggetto promotore - **anche non in ATS** - inserito nell' "Elenco regionale dei soggetti promotori/beneficiari di finanziamento", di cui alla D.G.R. n.1006 dell' 8 agosto 2014, invia formale domanda di finanziamento a partire dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente Avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata., debitamente firmata dallo stesso promotore e controfirmata dal tirocinante e dal soggetto ospitante online, a pena di esclusione.

La domanda può essere presentate fino a concorrenza delle risorse finanziarie e, comunque, entro le ore 23.59 del ventesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso sul BUR on-line della Regione Basilicata.

A seguito dell'invio telematico verranno assegnati alla domanda un identificativo univoco, data ed ora di effettuazione dell'operazione.

I requisiti di accesso per la presentazione delle domande sul Sistema Centrale Bandi sono indicati al seguente link <http://portalebandi.regione.basilicata.it/PortaleBandi/infoPartecipa.jsp>.

La trasmissione della domanda di partecipazione con modalità diverse da quelle indicate nel presente Avviso comporta l'esclusione dalla procedura.

La richiesta contiene gli estremi del tirocinio da attivare: dati identificativi e indirizzo PEC del soggetto promotore, dati identificativi e indirizzo PEC del soggetto ospitante, dati identificativi del tirocinante NEET, data prevista di stipula della convenzione, profilo professionale oggetto di tirocinio, durata in mesi ed ore, secondo il modello reso disponibile dalla Regione sul sito istituzionale.



REGIONE BASILICATA

La Regione finanzia i tirocini in Garanzia Giovani nel rispetto della normativa in materia secondo l'ordine strettamente cronologico di ricezione registrato dal sistema regionale PEC fino a concorrenza delle risorse disponibili che consentono il **finanziamento di un numero massimo di 904 tirocini**.

La Regione, raggiunto il numero massimo di tirocini finanziabili, comunica l'indisponibilità di risorse sul Sistema.

La stipula del Patto di servizio presso il CpI da parte del giovane iscritto in Garanzia Giovani segna l'inizio del percorso in Garanzia Giovani e completa la procedura prodromica all'avvio del tirocinio anche da parte dei soggetti promotori (diversi dai CpI) inseriti nell' "Elenco regionale dei soggetti promotori/beneficiari di finanziamento", di cui alla D.G.R. n.1006 dell' 8 agosto 2014.

Non è richiesta la validazione del PAI in quanto l'unico percorso attivabile dopo la stipula del Patto di servizio è Tirocinio extracurricolare anche in mobilità geografica.

Ai fini dell'avvio del tirocinio è richiesta la stipula di convenzione tra soggetto promotore e soggetto ospitante, con relativo progetto formativo sottoscritto anche dal tirocinante, secondo lo schema approvato dalla Regione.

Fermo l'onere a carico del soggetto ospitante della comunicazione obbligatoria dell'attivazione del tirocinio, il soggetto promotore informa la Regione - Dipartimento Politiche di Sviluppo, Lavoro Formazione e Ricerca - Ufficio Politiche del Lavoro dell'avvio del tirocinio, trasmettendo tramite PEC:

- comunicazione degli estremi del tirocinio attivato (soggetto ospitante, tirocinante, data di stipula della convenzione);
- domanda di ammissione al contributo del tirocinante, contenente i dati anagrafici e le modalità di pagamento richieste (pagamento con accredito su conto corrente con relativo IBAN oppure con bonifico domiciliato, (cioè a mezzo di Ufficio postale che provvederà ad inviare all'interessato una comunicazione per ritirare l'importo a lui assegnato).

Il soggetto promotore ha, altresì, l'onere di registrare il riepilogo mensile delle ore di effettiva frequenza in un'apposita sezione del sistema informativo lavoro BASIL.

### Art. 8 Riconoscimento ed erogazione dell'indennità al tirocinante

L'erogazione dell'indennità regionale può avvenire solo se:

1. il tirocinante ha effettuato almeno il 70% delle presenze mensili, espresse in ore, previste dal progetto formativo. Nel computo delle ore finalizzato all'erogazione delle indennità non si tiene conto di eventuali periodi di astensione obbligatoria per maternità. Allo stesso modo non si tiene conto dei periodi di malattia o di impedimenti gravi documentati dal tirocinante che hanno reso impossibile lo svolgimento del tirocinio. Il periodo di sospensione deve, quindi essere recuperato per essere computato ai fini della verifica di ammissibilità dell'indennità, nel rispetto del termine ultimo di conclusione del tirocinio previsto per il 30 giugno 2018. L'eventuale interruzione del tirocinio deve essere comunicata al Centro per l'Impiego entro 5 giorni, come previsto dalla vigente normativa sulle comunicazioni obbligatorie.

2. la regolarità di svolgimento del tirocinio anche attraverso la verifica della documentazione (registri di presenza, assicurazione obbligatorie) e verifiche in loco, con redazione di verbale è verificata dal CPI o dal diverso soggetto promotore. In caso di carenza o irregolarità sanabile della documentazione probatoria, il CPI o altro soggetto promotore, per una sola volta, richiederà le necessarie integrazioni al



*Ministero del Lavoro  
e delle Politiche Sociali*



**REGIONE BASILICATA**

soggetto ospitante, assegnando un termine non inferiore a 7 giorni per l'adempimento; trascorso tale termine si dovrà segnalare l'irregolarità alla Regione. Tale adempimento sarà oggetto di verifica nell'ambito dei controlli di I° livello che l'Amministrazione attiverà.

La convenzione tra soggetto promotore e soggetto ospitante deve espressamente prevedere l'erogazione al tirocinante di un'indennità mensile di almeno € 500,00 euro.

L'indennità di tirocinio a carico del PAR Basilicata è rimborsata, nella misura di euro 300,00 per i tirocini extracurricolari anche in mobilità geografica direttamente al tirocinante per il tramite dell'INPS, che opera come sostituto d'imposta con cadenza mensile..

Gli ulteriori 200,00 euro sono corrisposti con strumenti di pagamento tracciabili direttamente dall'impresa che opera come sostituto d'imposta sulla quota di competenza; l'impresa sostiene altresì i costi delle assicurazioni obbligatorie (assicurazione INAIL per infortuni sul lavoro e civile verso terzi).

Il soggetto promotore ai fini del pagamento dell'indennità mensile al tirocinante, trasmette via PEC :

1. il prospetto mensile delle ore di tirocinio effettuate dal tirocinante attraverso il sistema informativo BASIL, rispetto a cui ha effettuato l'accreditamento, come specificato all'art. 7;
2. la richiesta di erogazione delle indennità mensili alla Regione - Dipartimento Politiche di Sviluppo, Lavoro Formazione e Ricerca- Ufficio Politiche del Lavoro. Detta richiesta, debitamente sottoscritta dal tirocinante che dovrà contenere i dati anagrafici dello stesso tirocinante, il periodo di riferimento e l'importo lordo complessivo da corrispondere a titolo di indennità di tirocinio per tale periodo.

### **Art. 9 Riconoscimento ed erogazione del contributo al soggetto promotore**

Al soggetto promotore è corrisposta una remunerazione a costi standard a risultato (il 50% da erogare a metà percorso e 50% a completamento del periodo di tirocinio) che varia in ragione della profilazione del giovane, come indicato all'art.6 del documento, secondo le modalità di seguito precisate.

Nel caso il soggetto promotore sia il CPI, il rimborso per l'attività di promozione svolta è riconosciuto alla Provincia competente ed è corrisposto dalla Regione, per il tramite dell'IGRUE, nella misura del 50% a metà percorso, su domanda di rimborso; il restante 50% è erogato a completamento del periodo di tirocinio, a seguito della presentazione dal parte della Provincia, di domanda di rimborso a saldo.

Nel caso il soggetto promotore sia un soggetto diverso dal CPI, che abbia aderito alla citata manifestazione di interesse (D.G.R. n.1006/2014), la remunerazione prevista è corrisposta dalla Regione, per il tramite dell'IGRUE, a metà percorso nella misura del 50%, previa presentazione di richiesta di rimborso; il restante 50% è erogato a completamento del periodo di tirocinio, a seguito della presentazione dal parte del soggetto promotore della relativa domanda di rimborso.

A conclusione del periodo oggetto del rimborso, il soggetto promotore è tenuto a dichiarare nella relativa domanda tutte le attività concluse nel periodo considerato.

La domanda di rimborso è trasmessa via PEC alla Regione, Dipartimento Politiche di Sviluppo, Lavoro Formazione e Ricerca- Ufficio Politiche del Lavoro e registrata sul Sistema informativo regionale SIRFO, con allegata:

1. dichiarazione di regolare svolgimento del tirocinio;
2. nota di debito per operazioni fuori dal campo di applicazione dell'IIVA ai sensi dell'art. 2, terzo comma, lettera a, del DPR 2610/1972 e recante i riferimenti del soggetto accreditato, del PON YEI e



REGIONE BASILICATA

della misura finanziata (servizio di promozione- Scheda 5 - Tirocinio extra-curriculare, anche in mobilità geografica – PAR Basilicata);

3. relazione intermedia o finale (a seconda del periodo di riferimento) redatta dal tutor del soggetto ospitante che attesta la regolarità delle attività svolte, con particolare riferimento al progetto formativo e al numero delle ore di tirocinio effettuate, cui deve essere unita copia di un documento di identità del legale rappresentante del soggetto ospitante, in corso di validità.

Con la dichiarazione di cui al punto 1, il soggetto promotore assume la responsabilità in ordine al corretto svolgimento delle attività svolte dal tirocinante e alla veridicità delle informazioni riportate, ai sensi del DPR 445/2000.

### Art. 10 Casi di inadempimento

In aggiunta a quanto già previsto dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale di riferimento nonché alla convenzione di tirocinio, nella tabella sottostante sono individuati i provvedimenti in relazione a ulteriori specifici casi di inadempienza.

Inadempimento	
Violazione del divieto di delega	Non riconoscimento del rimborso
Rifiuto da parte del soggetto accreditato della presa in carico del giovane	Sospensione dall'Elenco regionale di cui all'A.P., approvato con D.G.R. n.1006 dell' 8 agosto 2014, per un periodo di 12 mesi
Assenza di documentazione comprovante lo svolgimento delle attività (ad esempio, registri presenza....)	Non riconoscimento del rimborso
Mancato rispetto dei termini della convezione	Non riconoscimento del rimborso

### Art. 11 Controlli

Conformemente alla normativa di riferimento ed alle procedure adottate nell'ambito del PO FSE Basilicata 2007/2013 e tenuto conto delle specificità del tirocinio, realizzato nell'ambito del programma Garanzia Giovani, ai fini della verifica della regolarità delle attività realizzate e delle domande di rimborso, sono previsti i seguenti controlli:

- controlli documentali volti ad accertare la conformità della domanda di rimborso e la regolarità della realizzazione delle misure conformemente a quanto previsto dal presente Disciplinare e dalla normativa di riferimento;
- verifica dell'effettivo raggiungimento del risultato attraverso il controllo della documentazione di supporto richiesta;
- verifiche in loco mirate a verificare l'effettivo e regolare svolgimento dei percorsi di tirocinio su base campionaria.

I soggetti promotori beneficiari del contributo pubblico previsto nell'ambito del programma Garanzia Giovani, dovranno dotarsi di un sistema contabile distinto o di un'adeguata codificazione contabile, coerentemente con le Linee Guida per la gestione e la dichiarazione delle spese delle operazioni e per le



richieste di erogazione cofinanziate con il Fondo Sociale Europeo al fine di assicurare la trasparenza dei costi e la facilità dei controlli.

Tutta la documentazione di progetto e, in particolare la documentazione comprovante l'effettivo svolgimento delle attività (ad esempio: verbali degli incontri, questionari di gradimento e altra documentazione), dovrà essere conservata presso la sede del soggetto promotore per il periodo fissato dall'art. 140 del Reg. (CE) 1303/2013 e successive modifiche e integrazioni e resa disponibile ai fini dei controlli di competenza dell'Amministrazione e degli altri organismi comunitari e nazionali preposti.

Il soggetto ospitante conserva gli originali dei registri di presenza del/dei tirocinanti per il periodo richiesto dalla normativa vigente e provvede a consegnarli al soggetto promotore, per la conservazione nei tempi e nelle modalità di cui al punto precedente, al termine del tirocinio.

In tutti i casi in cui la Regione dovesse rilevare l'inosservanza di uno o più obblighi posti a carico del soggetto promotore procederà, previa comunicazione, al blocco delle erogazioni previste ed all'apertura di apposito procedimento amministrativo di controllo e, nei casi in cui i rilievi dovessero riguardare attività già liquidate, al recupero degli importi indebitamente percepiti, anche attraverso il meccanismo della compensazione.

### **Art. 12 Tutela della privacy**

Ai fini del trattamento dei dati personali, il titolare delle banche dati regionali è la Regione Basilicata, il responsabile del trattamento è dirigente dell'Ufficio Politiche del Lavoro. Ai sensi e per gli effetti del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), la raccolta e il trattamento dei dati sono effettuati con la esclusiva finalità di abilitare l'utente all'accesso e fruizione dei servizi richiesti. Il trattamento dei dati, realizzato attraverso operazioni o complessi di operazioni indicate nel d.lgs. 196/2003 sopra citato, sarà effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici e/o con supporti cartacei ad opera di soggetti di ciò appositamente incaricati dalla Regione Basilicata. L'eventuale rifiuto di conferire i dati personali da parte dell'interessato comporta l'impossibilità per lo stesso di usufruire dei servizi richiesti. La raccolta e trattamento dei dati conferiti sono effettuati dalla Regione Basilicata per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali. In relazione al trattamento dei dati raccolti, il soggetto interessato potrà esercitare i diritti previsti dall'art. 7 del suddetto d.lgs. 196/2003. In particolare l'interessato può: ottenere dal titolare o dai responsabili del trattamento dei dati la conferma dell'esistenza o meno di propri dati personali e la loro messa a disposizione in forma intelligibile; avere conoscenza dell'origine dei dati, nonché della logica e delle finalità su cui si basa il trattamento; ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione della legge, nonché l'aggiornamento, la rettificazione o l'integrazione dei dati; opporsi, per motivi legittimi, al trattamento.



REGIONE BASILICATA

ALLEGATO B

## CONVENZIONE DI TIROCINIO EXTRACURRICOLARE (Rif. normativi della Regione Basilicata)

TRA

(Inserire denominazione/ragione sociale del soggetto promotore).....

di seguito denominato «soggetto promotore»,

con sede legale in .....

Codice fiscale/partita Iva .....

rappresentato/a dal Sig./Sig.ra.....

nato/a .....

il .....

e-mail.....

PEC .....

E

(Inserire denominazione/ragione sociale del soggetto ospitante).....

di seguito denominato «soggetto ospitante»,

con sede legale in .....

Codice fiscale/partita Iva .....

rappresentato/a dal Sig./Sig.ra .....

nato/a .....

il .....

e-mail.....

PEC .....

### PREMESSO CHE:

- il tirocinio non costituisce rapporto di lavoro;
- i tirocinanti non possono sostituire i lavoratori con contratti a termine nei periodi di picco delle attività, e non possono essere utilizzati per sostituire personale del soggetto ospitante
- nei periodi di malattia, maternità o ferie né ricoprire ruoli funzionali all'organizzazione dello stesso;
- il tirocinio non può essere utilizzato per tipologie di attività lavorative per le quali non sia necessario un periodo formativo e/o per attività che non siano coerenti con gli obiettivi formativi del tirocinio stesso;
- i tirocinanti non possono realizzare più di un tirocinio presso il medesimo soggetto ospitante, fatti salvi eventuali specifici provvedimenti della Regione che, al solo fine di garantire l'inclusione, prevedano circostanziate deroghe in materia di ripetibilità per i tirocini in favore di persone disabili di cui alla legge n. 68/99;





**REGIONE BASILICATA**

ALLEGATO B

- la Delibera di Giunta Regionale n. 1130 del 24 ottobre 2017 "Linee guida in materia di tirocini" in applicazione dell'art. 1, commi da 34 e 36, legge 28 giugno 2012, n. 92 Recepimento ed attuazione dell'Accordo del 25 maggio 2017, adottato dalla Conferenza Permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano";
- il soggetto promotore rientra tra i soggetti individuati dal disciplinare regionale approvato con D.G.R. n.1130 /2017 per la promozione di tirocini extracurricolari;
- il soggetto promotore rientra tra i soggetti inseriti nell'Elenco regionale dei soggetti promotori/beneficiari di finanziamento di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 1006 del 1'8 agosto 2014 "Avviso Pubblico per la manifestazione di interesse Tirocini extracurricolari";
- il soggetto ospitante ha aderito alla Manifestazione d'interesse di cui alla summenzionata D.G.R. n. 1006/2014;
- il soggetto ospitante è in regola con la normativa di cui al D.lgs. 81/08 (Testo Unico in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro) e successive modifiche, con la normativa di cui alla L. 68/99 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili) e successive modifiche;
- i tirocinanti, ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. a) del D.lgs. 81/08 (Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro), sono intesi come "lavoratori" ai fini ed agli effetti delle disposizioni del medesimo decreto;
- il soggetto ospitante non deve avere procedure di CIG straordinaria o in deroga in corso per attività equivalenti a quelle del tirocinio, nella medesima unità operativa, salvo il caso in cui ci siano accordi con le organizzazioni sindacali che prevedano tale possibilità. Il soggetto ospitante che ha in corso contratti di solidarietà di tipo "espansivo" può attivare tirocini.
- fatti salvi i licenziamenti per giusta causa e per giustificato motivo soggettivo e fatti salvi specifici accordi sindacali, è vietato ospitare tirocinanti per lo svolgimento di attività equivalenti a quelle dei lavoratore/lavoratori licenziato/licenziati nella medesima unità operativa e nei 12 mesi precedenti ;
- è vietato attivare tirocini in pendenza di procedure concorsuali, salvo il caso in cui ci siano accordi con le organizzazioni sindacali che prevedano tale possibilità;
- non sono attivabili tirocini in favore di professionisti abilitati o qualificati all'esercizio di professioni regolamentate per attività tipiche ovvero riservate alla professione;
- il soggetto ospitante è in regola con l'applicazione dei contratti collettivi di lavoro;
- il soggetto ospitante non può accogliere tirocinanti in numero superiore a quanto previsto dal richiamato disciplinare regionale;
- ai tirocinanti non possono essere assegnate attività che non rispettino gli obiettivi del progetto individuale;
- è vietato attivare tirocini per l'acquisizione di professionalità elementari, connotate da compiti generici e ripetitivi;
- che la deliberazione della Giunta regionale n. 497 del 30 aprile 2014– ha approvato la "convenzione relativa al Programma Operativo Nazionale per l'attuazione dell'Iniziativa Europea per l'Occupazione dei Giovani" tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e Regione – PON YEI;
- che la deliberazione della Giunta regionale n. 631 del 26 maggio 2014 ha approvato la "Convenzione relativa al Programma Operativo Nazionale per l'attuazione dell'Iniziativa Europea per l'Occupazione dei Giovani – Modifiche ed integrazioni alla D.G.R. n. 497 del 30 aprile 2014";



REGIONE BASILICATA

ALLEGATO B

- deliberazione della Giunta regionale n. 1107 del 16 settembre 2014 Programma Operativo Nazionale per l'attuazione dell'iniziativa europea per l'occupazione dei giovani –D.G.R. n.497 del 30 aprile 2014 - D.G.R. n.631 del 26 maggio 2014 - Approvazione Piano Operativo Regionale e Sistema di Governance;
- in caso di soggetto ospitante multilocalizzato si applica la regolamentazione di cui alla D.G.R. n. 1130/2017;
- la Determinazione Dirigenziale n. ....del ..... ha approvato il nuovo schema di convenzione per l'attivazione dei tirocini extracurricolari nell'ambito del programma Garanzia Giovani adeguato alla normativa vigente.

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

**Art. 1 – Oggetto della Convenzione**

1. Il soggetto ospitante si impegna ad accogliere presso le sue strutture n. .... tirocinante/i su proposta del soggetto promotore.
2. Alla Convenzione è allegato un progetto formativo individuale per ciascun tirocinio. Nel progetto formativo sono definiti gli obiettivi, le modalità e le regole di svolgimento del tirocinio.

**Art. 2 – Obblighi del soggetto promotore**

Il soggetto promotore è tenuto a:

- aderire all'A.P. approvato con la D.G.R. n.1006/2014 e verificare di essere stato inserito nell'Elenco regionale dei soggetti promotori/beneficiari di finanziamento;
- verificare il possesso da parte del soggetto ospitante dei requisiti previsti dalle disposizioni nazionali e regionali vigenti;
- accertare che il giovane che, ha aderito al programma Garanzia Giovani, abbia sottoscritto il Patto di Servizio presso il CPI competente;
- designare un proprio tutor al quale sono affidati i compiti di cui alla Delibera di Giunta Regionale n. 1130 del 24 ottobre 2017;
- fornire al soggetto ospitante il Registro presenze relativo al percorso di tirocinio, secondo il modello adottato;
- assistere il soggetto ospitante riguardo al rispetto degli obblighi e delle procedure relative all'attivazione del tirocinio e durante il suo svolgimento ;
- acquisire dal soggetto ospitante e conservare per il periodo prescritto la documentazione richiesta comprovante la realizzazione del percorso di tirocinio;
- comunicare alla Regione l'avvio del tirocinio indicando il soggetto ospitante, le generalità anagrafiche del tirocinante e la data di stipula della convenzione;
- elaborare e trasmettere alla Regione la domanda di ammissione al contributo del tirocinante da lui sottoscritta e contenente i dati anagrafici e le modalità di pagamento richieste (pagamento con accredito su conto corrente con relativo IBAN oppure con bonifico domiciliato, (cioè a mezzo di Ufficio postale che provvederà ad inviare all'interessato una comunicazione per ritirare l'importo a lui assegnato);
- erogare il servizio richiesto a tutti i giovani che ne facciano domanda, senza porre in atto prassi o comportamenti di tipo discriminatorio;
- collaborare con il soggetto ospitante nella redazione del Progetto formativo individuale;



REGIONE BASILICATA

ALLEGATO B

- garantire il rispetto dei contenuti e degli obiettivi previsti dal Progetto formativo individuale;
- promuovere il buon andamento del tirocinio attraverso un'azione di monitoraggio del percorso formativo;
- collaborare con il soggetto ospitante nella redazione di una relazione intermedia (50% del percorso, calcolato in ore) e della relazione finale;
- comunicare al soggetto ospitante l'eventuale perdita dei requisiti richiamati in premessa;
- rilasciare al tirocinante, al termine del tirocinio, un'attestazione in cui, sulla base della valutazione del soggetto ospitante e della relazione finale del tirocinante, vengano indicate le attività svolte e le competenze acquisite;
- registrare il riepilogo mensile delle ore di effettiva frequenza sul Sistema informativo lavoro - BASIL, acquisito il relativo accreditamento;
- verificare la regolarità di svolgimento del tirocinio attraverso la verifica della documentazione (registri di presenza, assicurazione obbligatorie) e verifiche in loco, con redazione di verbale. In caso di carenza o irregolarità sanabile della documentazione probatoria, il Centro per l'Impiego o altro soggetto promotore, per una sola volta, richiederà le necessarie integrazioni al soggetto ospitante, assegnando un termine non inferiore a 7 giorni per l'adempimento; trascorso tale termine si dovrà segnalare l'irregolarità alla Regione;
- verificare la tracciabilità del pagamento della quota a carico del soggetto ospitante;
- trasmettere alla Regione la documentazione comprovante il pagamento della quota a carico del soggetto ospitante;
- trasmettere alla Regione per il riconoscimento del rimborso per l'attività di promozione del tirocinio: domanda di rimborso, prodotta anche su SIRFO, del 50% del contributo ammesso se presentata a compimento di metà del percorso di tirocinio, a saldo se presentata a completamento del percorso, documento fiscale e dichiarazione di responsabilità, dichiarazione di regolare svolgimento del tirocinio, relazione intermedia o finale (in base al periodo di riferimento); copia firmata di un documento di identità in corso di validità del legale rappresentante del soggetto ospitante;
- conservare copia conforme all'originale del registro presenza.

### Art. 3 – Obblighi del soggetto ospitante

Il soggetto ospitante si impegna a:

- effettuare la comunicazione obbligatoria di attivazione del tirocinio, ai sensi della normativa vigente;
- provvedere alla copertura assicurativa INAIL del tirocinante;
- provvedere alla copertura assicurativa del tirocinante per la responsabilità civile;
- inserire la convenzione e del progetto formativo sul Sistema Informativo Lavoro - BASIL;
- mettere a disposizione strumentazioni, attrezzature, postazioni di lavoro e tutto quanto altro necessario ai fini dello svolgimento del tirocinio;
- assicurare la regolare compilazione, firma e conservazione del registro tirocini rilasciato dal soggetto promotore accreditato;
- conservare il registro del tirocinio in originale presso la sede operativa per i controlli di competenza della Regione e di altri organismi di controllo.
- trasmettere al soggetto promotore una relazione sugli esiti del tirocinio, ai fini dell'attestazione delle competenze;
- redigere, in collaborazione con il soggetto promotore, il Progetto formativo individuale;





REGIONE BASILICATA

ALLEGATO B

- rispettare e far rispettare il Progetto formativo individuale in tutti gli aspetti;
- garantire ai tirocinanti le condizioni di sicurezza e di igiene nel rispetto della vigente normativa in materia, sollevando da qualsiasi onere il soggetto promotore;
- assicurare al tirocinante, nella fase di avvio del tirocinio, adeguata informazione e formazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi del D.lgs. 81/2008, nonché garantire la sorveglianza sanitaria ai sensi dell'art. 41 del medesimo decreto;
- designare un tutor con funzioni di inserimento e affiancamento al tirocinante sul luogo di lavoro per tutta la durata del tirocinio;
- collaborare con il soggetto promotore nelle attività di monitoraggio e verifica dell'andamento del tirocinio;
- comunicare in forma scritta al soggetto promotore tutte le eventuali variazioni inerenti il progetto formativo;
- comunicare al soggetto promotore l'eventuale cessazione anticipata del tirocinio mediante comunicazione scritta con i motivi dell'interruzione;
- comunicare al soggetto promotore l'eventuale perdita dei requisiti previsti dall'Avviso Pubblico e dalla disciplina vigente in materia di tirocini;
- valutare l'esperienza di tirocinio ai fini del rilascio dell'attestazione finale da parte del soggetto promotore.

#### Art. 4 – Tutoraggio

1. Il soggetto promotore individua il tutor che, in qualità di responsabile organizzativo del tirocinio, ha il compito di assistere e supportare il tirocinante e di monitorare e verificare l'attuazione del progetto formativo.

2. Ogni tutor del soggetto promotore può seguire fino ad un massimo di venti tirocinanti contemporaneamente. Tale limite non è previsto per i soggetti promotori che attivino tirocini con medesime finalità formative presso un unico soggetto ospitante.

3. Il soggetto ospitante nomina un tutor che è responsabile dell'inserimento e affiancamento del tirocinante sul luogo di lavoro per tutto il periodo previsto dal PFI. Il tutor del soggetto ospitante deve possedere esperienze e competenze professionali adeguate per garantire il raggiungimento degli obiettivi del tirocinio. Ogni tutor del soggetto ospitante può accompagnare fino ad un massimo di tre tirocinanti contemporaneamente. In caso di assenza prolungata del tutor, il soggetto ospitante è tenuto a individuare un sostituto dotato di requisiti analoghi a quelli del tutor sostituito. Tale variazione deve essere formalmente comunicata al tirocinante e al soggetto promotore.

4. I riferimenti dei tutor e i relativi compiti e responsabilità sono indicati nel Progetto formativo.

#### Art. 5 – Diritti e doveri del tirocinante

1. Il tirocinante è tenuto a:

- firmare quotidianamente il registro di tirocinio;
- collaborare con il soggetto promotore per la compilazione del riepilogo mensile delle ore di effettiva frequenza, secondo le modalità e i termini stabiliti;
- collaborare con il soggetto promotore per la compilazione e l'inoltro alla Regione della richiesta di erogazione dell'indennità di tirocinio;
- svolgere le attività previste dal Progetto formativo, seguendo le indicazioni dei tutor, osservando gli orari e le regole di comportamento concordati e rispettando l'ambiente di lavoro;





REGIONE BASILICATA

ALLEGATO B

- rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
  - mantenere la necessaria riservatezza, sia durante che dopo lo svolgimento del tirocinio, per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito ai procedimenti amministrativi e ai processi produttivi acquisiti nel corso del tirocinio;
  - redigere, con il supporto del tutor del soggetto promotore e del tutor del soggetto ospitante, una relazione finale sull'esperienza di tirocinio. La relazione deve essere inviata al tutor del soggetto promotore ai fini della valutazione del tirocinio e della redazione dell'attestazione delle attività e delle competenze.
2. Il tirocinante può interrompere il tirocinio in qualsiasi momento dandone motivata comunicazione scritta al tutor del soggetto promotore e al tutor del soggetto ospitante.
3. Il tirocinante ha diritto a una sospensione del tirocinio per maternità o malattia lunga, intendendosi per tale quella che si protrae per una durata pari o superiore a un terzo del tirocinio. Il periodo di sospensione non concorre al computo della durata complessiva del tirocinio.
4. Al tirocinante viene rilasciata dal soggetto promotore l'attestazione delle attività svolte e delle competenze acquisite.
5. Il tirocinante, deve aver svolto almeno il 70% del monte ore previsto dal Progetto formativo ai fini del riconoscimento dell'indennità a carico del PAR Basilicata.

#### **Art. 6 – Garanzie assicurative**

1. Ogni tirocinante è assicurato presso l'INAIL contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dal soggetto ospitante presso idonea compagnia assicurativa per la responsabilità civile verso terzi dal soggetto ospitante. Le coperture assicurative devono comprendere anche eventuali attività svolte dal tirocinante al di fuori dell'azienda, rientranti nel Progetto formativo.
2. Il costo delle assicurazioni obbligatorie (assicurazione INAIL per infortuni sul lavoro e assicurazione civile verso terzi) è a carico del soggetto ospitante.
3. In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, il soggetto ospitante si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi e al soggetto promotore, fermi restando gli obblighi di denuncia previsti dalla vigente normativa.

#### **Art. 7 – Comunicazioni e Attestazione**

1. Il soggetto ospitante provvede alle Comunicazioni obbligatorie di avvio, proroga o cessazione del tirocinio secondo le modalità previste dalla normativa vigente.
2. Il Soggetto ospitante provvede all'inserimento della convenzione e del progetto formativo sul Sistema informativo lavoro - BASIL.
3. Al termine del tirocinio è rilasciata al tirocinante un'Attestazione finale, firmata dal soggetto promotore e dal soggetto ospitante in conformità al modello adottato con provvedimento dell'Ufficio regionale competente in materia. L'attestazione indica e documenta le attività effettivamente svolte con riferimento alla classificazione dei Settori Economico Professionali, di cui al decreto interministeriale del 30 giugno 2015, finalizzata ad agevolare la successiva leggibilità e spendibilità degli apprendimenti maturati.
4. Ai fini del rilascio dell'Attestazione finale, il tirocinante deve avere partecipato almeno al 70% della durata prevista nel PFI.
5. Le parti si impegnano a trasmettere alla Regione eventuali ulteriori documenti e informazioni utili ai fini del monitoraggio dei percorsi di tirocinio e degli eventuali inserimenti lavorativi post-tirocinio.





REGIONE BASILICATA

ALLEGATO B

## Art. 8 – Indennità

1. Al tirocinante è corrisposta un'indennità mensili lorda di almeno € 500,00 di cui € 300,00 a valere sul PON IOG ed € 200,00 a carico del soggetto ospitante.
2. L'indennità di tirocinio nella misura di € 300,00 è erogata al tirocinante dalla Regione per il tramite dell'INPS, mentre la quota integrativa minima di € 200,00 euro è corrisposta dal soggetto ospitante utilizzando strumenti di pagamento tracciabili. E' in ogni caso facoltà del soggetto ospitante corrispondere una quota integrativa di valore superiore.
2. L'indennità è erogata per intero, su base mensile, a fronte di una presenza minima del 70% su base mensile
- 3.. L'indennità di tirocinio è assimilata ai fini fiscali al reddito da lavoro dipendente.
4. Ai fini dell'erogazione dell'indennità mensile di tirocinio a carico del PAR Basilicata, il soggetto promotore, trasmette con Posta certificata PEC e sul Sistema Informativo regionale SIRFO:
  - il prospetto mensile delle ore di tirocinio effettuate dal tirocinante attraverso il Sistema informativo lavoro - BASIL rispetto a cui ha effettuato l'accreditamento;
  - la richiesta di erogazione delle indennità mensili alla Regione- Dipartimento Politiche di Sviluppo, Lavoro Formazione e Ricerca- Ufficio Politiche del Lavoro.
 La richiesta, debitamente sottoscritta dal tirocinante, dovrà contenere i dati anagrafici dello stesso tirocinante, il periodo di riferimento e l'importo lordo complessivo da corrispondere a titolo di indennità di tirocinio per tale periodo.

## Art. 9 – Durata della Convenzione

1. La presente Convenzione ha durata dal ..... al .....( compreso il periodo di sospensione ) sulla base del parametro mensile richiamato al precedente articolo, il tirocinio è finanziabile a valere sul PAR per il periodo massimo di mesi 6;
2. Lo svolgimento del tirocinio può essere sospeso in caso di astensione obbligatoria per maternità, per infortunio o malattia lunga intendendosi per tali quelli che si protraggono per una durata pari o superiore ai 30 giorni solari. Il tirocinio può inoltre essere sospeso per i periodi di chiusura aziendale della durata di almeno 15 giorni solari.
3. Il periodo di sospensione non concorre al computo della durata complessiva del tirocinio che si deve comunque concludere entro e non oltre il .....
4. Nel caso in cui il tirocinante volesse svolgere il periodo di tirocinio sospeso, l'ente ospitante dovrà provvedere ad emettere la Comunicazione Obbligatoria di proroga per il periodo in questione. Nel corso del periodo di sospensione, il giovane non percepisce l'indennità mensile di tirocinio.
5. Gli impegni assunti dalle parti con la presente Convenzione permangono fino alla data di conclusione dei tirocini attivati.

## Art. 10 – Recesso e Sanzioni

Ferme restando le competenze statali in materia di vigilanza in ordine alla corretta qualificazione dei rapporti di tirocinio ed in considerazioni delle sanzioni già previste per omissione delle comunicazioni obbligatorie sui tirocini e per mancata corresponsione dell'indennità di partecipazione, sono cause di recesso per ciascuna delle parti le seguenti fattispecie:

- comportamenti del tirocinante tali da far venir meno le finalità del Progetto formativo individuale o lesivi di diritti o interessi del soggetto ospitante;





REGIONE BASILICATA

ALLEGATO B

- mancato rispetto da parte del tirocinante dei regolamenti aziendali o delle norme in materia di sicurezza;
- mancato rispetto da parte del soggetto ospitante dei contenuti del Progetto formativo;
- perdita, da parte del soggetto ospitante, dei requisiti richiamati in premessa;
- perdita, da parte del soggetto promotore, dei requisiti richiamati in premessa.

Il recesso riferito al singolo tirocinio deve essere comunicato all'altra parte e al tirocinante mediante comunicazione scritta.

2. Per le violazioni non sanabili, in particolare nel caso in cui il tirocinio sia attivato senza il rispetto delle condizioni e dei limiti previsti sarà prevista l'intimazione della cessazione del tirocinio da parte del soggetto individuato dalla Regione e l'interdizione per 12 mesi, rivolta al soggetto promotore e a quello ospitante, dall'attivazione di nuovi tirocini.

3. Per le violazioni sanabili quando la durata residua del tirocinio consente di ripristinare le condizioni per il conseguimento degli obiettivi stabiliti, o di violazioni della durata massima del tirocinio, quando al momento dell'accertamento non sia ancora superata la durata massima stabilita dalle norme, sarà previsto un invito alla regolarizzazione, non saranno, pertanto, previste sanzioni. Ove la prescrizione non venga ottemperata, sarà prevista l'intimazione della cessazione del tirocinio e l'interdizione per 12 mesi, rivolta al soggetto promotore e a quello ospitante, dall'attivazione di nuovi tirocini.

4. L'interdizione dell'attivazione di nuovi tirocini è disposta nei confronti del soggetto ospitante anche nel caso di riqualificazione del tirocinio in rapporto di lavoro subordinato operata dagli organi di vigilanza dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro (I.N.L.).

### Art. 11 –Decadenza

Per decadenza si intende la cessazione d'ufficio del tirocinio a causa della perdita del requisito di NEET, requisito indispensabile per la partecipazione al programma Garanzia Giovani.

In caso di decadenza, il tirocinante ha diritto al pagamento dell'indennità di partecipazione al tirocinio GG a fronte di una presenza minima del 70% su base mensile

### Art. 12 – Trattamento dati personali

Le Parti dichiarano reciprocamente di essere informate e di acconsentire espressamente a che i dati personali concernenti i firmatari della presente Convenzione comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione della Convenzione vengano trattati esclusivamente per le finalità della stessa. Titolari del trattamento sono rispettivamente il soggetto ospitante e il soggetto promotore.

### Art. 13 – Rinvio

Per tutto quanto non previsto dalla presente Convenzione, le parti fanno riferimento alla legislazione vigente in materia.

(Luogo)....., (data).....

(Firma per il soggetto promotore)

(Firma per il soggetto ospitante)

.....

.....

